



**Deliberazione del Commissario Straordinario
del 12-04-2016 n. 14**

Oggetto: Processo di accorpamento fra ASM Servizi Srl e Consiag Servizi Comuni Srl. Approvazione.
--

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che

1. Il Comune è socio della società Consiag Servizi Comuni S.r.l.;
2. I soci della società della società ASM Servizi S.r.l. sono anche soci della società Consiag Servizi Comuni S.r.l. che, tuttavia, è partecipata anche da altri soci;
3. Alcuni soci di ASM Servizi S.r.l. hanno previsto nell'ambito del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni predisposto a termini dell'art. 1, comma 611, L. 23 dicembre 2014, n. 99, l'accorpamento delle due società;
4. L'assemblea dei soci di Consiag Servizi Comuni S.r.l. (nel séguito, anche solo "CSC"), anche sulla base dei pareri redatti da propri consulenti, ha valutato positivamente la possibilità di dar corso ad una complessa operazione scandita dalle seguenti attività: (I) acquisizione dell'intero capitale sociale di ASM Servizi S.r.l. (nel séguito, "ASM") da parte di CSC; (II) fusione di ASM per incorporazione in CSC (nel séguito, complessivamente, la "Operazione");
5. In particolare, nella seduta assembleare del 29.03.2016 l'assemblea di CSC ha approvato: (I) l'acquisto delle quote di ASM e la successiva fusione per incorporazione con la stessa; (II) il piano industriale derivante dalla fusione delle due società per il periodo [*]; (III) l'ipotesi di modifiche allo statuto di CSC resesi necessarie al fine dello svolgimento dei nuovi servizi, già oggetto delle attività di ASM;
6. Nella medesima deliberazione assembleare è inoltre previsto che il perfezionamento dell'Operazione, così come la modifica dello statuto di CSC, sia comunque subordinata all'approvazione da parte di ciascun Consiglio Comunale del progetto di fusione predisposto dagli organi di amministrazione delle società, sulla base dei presupposti tecnici, contabili e giuridici contenuti nel piano industriale approvato dall'assemblea del 29/03/2016, e delle variazioni statutarie necessarie al compiersi della operazione;

CONSIDERATO che

7. ASM svolge attività di manutenzione stradale, gestione della segnaletica, del verde pubblico e gestione servizi cimiteriali e illuminazione votiva; CSC di manutenzione stradale, gestione della segnaletica, servizi energetici e global service, illuminazione pubblica, sicché è indubbia la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla organizzazione dei servizi che dipendono dal Comune;
8. la decisione di CSC è stata assunta sulla base di una completa due diligence avente ad oggetto le attività di ASM, le cui risultanze sono quelle riportate negli atti allegati alla delibera assembleare del 29.03.2016;
9. Stante che tutti i Comuni venditori di ASM sono anche soci di CSC, l'Operazione, interviene tra parti tra loro correlate; poiché nessuna delle parti coinvolte è quotata in Borsa, non trova applicazione il regolamento dettato per le operazioni tra parti correlate. Tuttavia, stante che l'Operazione interviene senza che l'acquirente sia stato scelto con procedura ad evidenza pubblica e che, comunque, la realizzazione della fusione successiva all'acquisizione non richiede la perizia degli esperti di cui all'art. 2501 sexies codice civile, per ragione dell'espressa deroga dettata dall'art. 2505 codice civile, è stata richiesta la relazione su base volontaria, sicché si possa disporre della determinazione del valore della transazione posta in essere da un soggetto terzo ed indipendente;
10. Il prezzo della compravendita delle partecipazioni di ASM è stato determinato in forza della perizia redatta dal dr. Andrea Parenti (Audit Smart Alliances S.r.l. – Società di Revisione), le cui valutazioni sono state allegate alla deliberazione assembleare di CSC del 29.03.2016;

RILEVATO inoltre che

11. Poiché l'Operazione si sostanzia in una cessione di partecipazioni detenute da enti pubblici senza previa celebrazione di una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, occorre rendere ragione della legittimità dell'individuazione dell'acquirente CSC senza previa procedura selettiva aperta trasparente e non discriminatoria;
12. Tuttavia, l'Operazione è diretta ad operare una fusione tra ASM e CSC, rispetto alla quale la compravendita delle partecipazioni di ASM ha solo funzione ancillare e diretta solo alla conservazione dell'equilibrio delle partecipazioni dei Comuni in CSC. La compravendita, infatti, assume solo una funzione strumentale e dal punto di vista temporale è destinata a non avere autonomia, giacché nei tempi tecnici strettamente necessari verrà perfezionata la compravendita ed eseguita la fusione per incorporazione di ASM in CSC;
13. Del resto, il risultato di non alterare le percentuali di partecipazione degli attuali soci di CSC potrebbe essere realizzata post-fusione, con semplici aumenti di capitale o compravendite tra i soci. Il risultato di non alterare le percentuali di partecipazione degli attuali soci di CSC viene, quindi, conseguito con la previa acquisizione di ASM solo per ragioni di efficienza e riduzione dei costi, giacché lo stesso - più che lecito - effetto potrebbe essere raggiunto con una pluralità di contratti ed operazioni tra loro collegati;

14. La fusione di società partecipate dagli enti locali senza il previo ricorso a procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie è pacificamente legittima. La giurisprudenza formatasi in relazione alle operazioni di fusione tra società controllate da enti pubblici (Consiglio di Stato, ordinanza, Sez. VI, 1 aprile 2005, n. 1610) ha affermato che *“con la fusione si realizza un modulo organizzativo che integra strutture societarie e non un ricorso al mercato per la scelta di un gestore di servizi pubblici locali”*, con la conseguenza che *“il ricorso alla fusione, nelle circostanze concrete, trattandosi di operazione che coinvolge una società integralmente pubblica e altra controllata da ente pubblico con capitale privato flottante, non sembra comportare alcun previo obbligo di gara”*;

15. L'Amministrazione comunale prende atto delle valutazioni espresse dall'assemblea di CSC in ordine all'opportunità e convenienza dell'Operazione;

RITENUTO infine che

16. CSC, come già questa Amministrazione ha avuto modo di verificare nella precedente deliberazione consiliare n. 31 del 08.04.2014, è una società legata all'Amministrazione stessa da un vincolo di in house providing e dal compiersi dell'Operazione non derivano conseguenze sulla natura in house di CSC, che continua ad essere partecipata dagli stessi soci, con gli identici poteri ora presenti;

17. L'operazione presenta convenienza per l'amministrazione, poiché consente una razionalizzazione della governance e un contenimento dei costi di struttura, nonché economie di scala derivanti dalla possibilità di utilizzare personale e attrezzature su un mercato più ampio che integra l'area occidentale della provincia di Firenze con quella di Prato;

VISTO il progetto di fusione di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la bozza di variazioni dello statuto di CSC di cui all'Allegato 2, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

TUTTO CIÒ premesso,

RICHIAMATI

- il vigente Statuto comunale;
- e il vigente regolamento sul sistema dei controlli interni;
-

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile;

PRESO ATTO dell'inesistenza di rilievi di difformità dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;

VISTO il D.P.R. 26.08.2015 con cui il Presidente della Repubblica ha nominato il Dr. Antonio Lucio Garufi Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, conferendogli i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco (pubblicato nella G.U. 12.09.2015 n. 212);

CON i poteri spettanti al Consiglio comunale, tenuto conto di quanto sopra decide e

DELIBERA

1. di approvare l'Operazione di fusione delle Società CSC e ASM come sopra illustrata;
2. di approvare l'acquisto da parte di CSC delle quote di ASM allo scopo di rendere la predetta ASM società interamente partecipata da CSC e procedere alla successiva fusione per incorporazione di ASM in CSC;
3. di prendere atto dei risultati della *due diligence avente ad oggetto le attività di ASM, le cui risultanze sono quelle riportate negli atti allegati alla delibera assembleare di CSC del 29.03.2016*;
4. approvare espressamente la successione universale di CSC negli affidamenti di cui è beneficiaria ASM;
5. di approvare il progetto di fusione come da Allegato 1 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di approvare le modifiche statutarie di CSC come da Allegato 2 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di prendere atto di non dover assumere ulteriori determinazioni per l'esecuzione dell'Operazione;

DELIBERA altresì

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri allegati alla deliberazione del Commissario Straordinario del 12-04-2016 n. 14.

Oggetto: “Processo di accorpamento fra ASM Servizi Srl e Consiag Servizi Comuni Srl. Approvazione.”

Sulla presente deliberazione è stata condotta l'istruttoria del responsabile del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento

Sesto Fiorentino, 11-04-2016

LUCA LAZZARINI

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Il Dirigente/Responsabile

Sesto Fiorentino, 11-04-2016

LUCA LAZZARINI

=====
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
ANTONIO LUCIO GARUFI

Il Segretario Generale
LUCA LAZZARINI

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Sesto Fiorentino e diviene esecutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)